

POLO SCOLASTICO 2 “Torelli” - FANO

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

COPIA

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 17,30, presso la sede di questo Istituto, convocato a norma di legge con lettera diretta ai singoli membri ed affissione all'albo di apposito avviso, si è riunito il Consiglio di Istituto.

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Categoria	Presenti	Assenti
BALZANO RAFFAELE	Dirigente scolastico	X	
GIOMBINI EMANUELA	Genitore	X	
MARCANTOGNINI STEFANO	Genitore	X	
MENICHELLA STEFANIA	Genitore		X
ZAFFINI STEFANO	Genitore	X	
ARCIDIACONO FABIO	Docente		X
FERRETTI ELENA	Docente		X
FRATINI MARIA PIA	Docente		X
GRAZIANO RITA	Docente	X	
LOLLI ERMANNO	Docente	X	
MONTANARI RICCARDO	Docente		X
PEVERIERI SARA	Docente	X	
RIGHI RICCARDO	Docente	X	
CANFORA WALTER	Personale ATA	X	
MORICOLI DAVIDE	Personale ATA	X	
BATTISTONI DIEGO	Studente	X	
BIGONZI PAOLO	Studente	X	
FACCENDA LORENZO	Studente	X	
GLIASCHERA MARCO	Studente		
ASSEGNATI	19	PRESENTI	14
IN CARICA	19	ASSENTI	5

Presiede il Presidente Marcantognini Stefano e funge da segretario verbalizzatore la Prof.ssa Peverieri Sara.

Il Presidente, constatato che è presente la maggioranza legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e dà avvio alla discussione.

Oggetto delibera	della	Nuovo regolamento di istituto per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.		
		N° 80	Assunta in data	30 giugno 2022

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- **Sentita** la relazione del Dirigente Scolastico;
- **Vista** la documentazione agli atti;
- **Vista** l'approvazione del Collegio dei Docenti, per l'inserimento nel regolamento di istituto;

Delibera di approvare il documento (*Allegato N. 3A*) e la relativa scheda sintetica (*Allegato N. 3B*), che si allegano.

Il Consiglio approva all'unanimità.

La delibera è la **n. 80 A.S. 2021/22**, all'unanimità.

Li, 30.06.2022

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Sara Peverieri

IL Presidente del C.I.
Sig. Stefano Marcantognini

ESPOSTA ALL'ALBO,
ai sensi dell'art. 43 del
D.lgs n° 297/1994

Il 07.07.2022

Il Direttore SGA

Avverso la presente delibera, ai sensi dell'art. 14 - 7 comma – del D.P.R. n° 275/1999, è ammesso reclamo al Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

REGOLAMENTO PER PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

INTRODUZIONE

Poiché il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati, è essenziale procedere ad una loro precisa definizione, indispensabile per riconoscerli e contrastarli. La scuola ha infatti il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno, per facilitare lo studio e la crescita personale di ciascun studente, dato che le amicizie sono le prime "società" nelle quali gli alunni crescono facendo esperienza. Pertanto, risulta prioritario mettere in atto una serie di politiche preventive e strategie d'intervento per contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

1. BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 COSA E' IL BULLISMO

Il bullismo è un atto aggressivo, premeditato, opportunistico; è un comportamento da reprimere, dunque un abuso di potere che si contraddistingue per:

- 1) la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima;
- 2) il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo;
- 3) la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo;
- 4) il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante -bullo- ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi -vittime- (cfr. Buccoliero & Maggi, 2005); i sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace di difendersi e di riferire ai genitori e/o agli insegnanti l'accaduto.

1.3 LE FORME DEL BULLISMO

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- **FISICO:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.
- **VERBALE:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- **RELAZIONALE-SOCIALE:** isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: quello a sfondo razziale, quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale e, infine, il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto cyberbullismo.

2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

2.1 COSA E' IL CYBERBULLISMO

Per cyberbullismo si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (art. 2 della Legge 71/2017).

2.2 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Flaming: un flame (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite

l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

Denigration: distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell'identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Exclusion: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.

Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

Sono da considerarsi forme di cyberbullismo tutte le molestie attuate con strumenti tecnologici:

- invio di sms, mms, e-mail offensivi/e o di minaccia;
- diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima attraverso la divulgazione di sms o e-mail nelle mailing list o nelle chat-line;
- pubblicazione nel cyberspazio di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in cui la vittima viene denigrata.

2.3 BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il

proprio comportamento;

- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un'immagine o un video "postati" possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

2.4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
- la violenza privata (art. 610 c.p.),
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni: (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016-)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenni, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenni risponde:

a) il genitore per colpa in educando e colpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),

b) la scuola per colpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di colpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un **complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.**

In particolare, il minorenni con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minorenni ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il

quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

3. IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

3.1 I RUOLI DELLA SCUOLA

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il Coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA.

Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

- 1) la **prevenzione**,
- 2) l'attuazione di **strategie operative e di gestione dei casi** di bullismo.

3.2. 1 LA PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum. E' invece necessario progettare le iniziative destinate alla formazione e informazione dei giovani. Fare prevenzione significa dunque investire sui giovani come cittadini.

Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio.

Si fa qui presente che gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo coinvolgono più livelli:

LIVELLO SCUOLA:

- 1) Individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia e le associazioni giovanili presenti sul territorio.
- 2) Aggiornamento costante della sezione specifica, sulla home page del sito dell'Istituto, destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall'Istituto.
- 3) Creazione di una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d'intervento.
- 4) Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.
- 5) Attività formative rivolte ai docenti.
- 6) Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi.
- 7) Collaborazione con le Forze dell'Ordine.
- 8) Incontri con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati.
- 9) Elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno.
- 10) Promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica con moduli relativi alla cittadinanza digitale.
- 11) Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare.

Inoltre, rientra in un approccio istituzionale di politica scolastica la **creazione di uno sportello di counseling**, dove gli studenti che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono manifestare il loro disagio ai docenti che ne fanno parte.

LIVELLO CLASSE:

- 1) Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.
- 2) Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
- 3) Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
- 4) Partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola (progetti).
- 5) Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, sull'educazione alimentare e sull'educazione alla salute.

3.2.2 L'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo

I ruoli

Il referente scolastico

Art.3, comma 3, legge 71/2017: "Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio."

Come prescritto dalle nuove LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, emanate il 13/1/2021, vanno costituiti i seguenti organi.

Team Antibullismo

L'istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, prevede la creazione di un Team Antibullismo costituito dal Dirigente scolastico, dal referente per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e docenti di informatica, dallo psicologo individuato con apposito bando (avente incarico annuale).

Team per l'Emergenza

L'istituto scolastico prevede un Team per l'Emergenza formato dal Dirigente scolastico, dal referente per il bullismo-cyberbullismo e da un responsabile delle forze dell'ordine (polizia postale/carabinieri).

Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza avranno le funzioni di:

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti)
- intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo) nelle situazioni acute di bullismo.

Si indicano di seguito alcuni siti utili a docenti, studenti e genitori, consultabili in caso di necessità.

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:

<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo: https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm

<http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/>

<http://www.generazioniconnesse.it/>

<http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.html>

<https://bullismousrfvg.jimdo.com>

Azioni finalizzate a contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo

- nomina di un docente referente a scuola;
- rinforzo del ruolo attivo degli studenti, incentivazione della metodologia didattica "peer education", collaborazione con ex alunni;
- intervento con la vittima;
- intervento con il bullo;

- incontro di gruppo col bullo;
- incontro della vittima con il bullo o i bulli, qualora siano in gruppo;
- tempestiva informazione da parte del Dirigente Scolastico ai soggetti che esercitano responsabilità genitoriale o ai tutori dei minori coinvolti;
- collaborazione della scuola con Polizia Postale, figure professionali, assistenti sociali, centri di aggregazioni giovanili del territorio per realizzare interventi di educazione alla legalità;
- oscuramento e rimozione del web (in caso di cyberbullismo dai 14 anni) di contenuti inaccettabili ad opera della Polizia Postale, anche su segnalazione dell'Istituto;
- specifici progetti personalizzati per sostenere le vittime e rieducare i minori a cura dei servizi sociali territoriali.

SANZIONI DISCIPLINARI

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo e di supporto convertibili anche in attività a favore della comunità scolastica.

Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare è sempre teso alla rieducazione ed al recupero dello studente.

Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate, ma il cyberbullo – che spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto.

“Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima”.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone azioni di supporto per sostenere le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo.

Il Dirigente in caso di constatato episodio contatterà comunque la polizia postale che può indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

L'Istituto considera come **infrazione grave** i comportamenti che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo e li **sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto all'art. 9.2 punti c), d), e) (richiamati di seguito) in forma graduata in relazione alla gravità del comportamento**.

Comportamenti illeciti (e nei quali rientrano i comportamenti ascrivibili al bullismo e cyberbullismo)

- c) **Negligenza abituale:** comportamento elusivo alle verifiche, mancanza di rispetto nei confronti delle componenti scolastiche, ostentazione di disimpegno, violazione del divieto di fumo.
- d) **Offese al decoro personale e alle istituzioni;** offese nei confronti dell'Istituto e delle sue componenti; reiterazione dei comportamenti di cui alle lettere a) e b); vilipendio; danni a materiali ad arredi e strutture.
- e) **Ripetute offese ed oltraggio nei confronti dell'Istituto e/o delle sue componenti;** ripetute offese alla dignità delle persone (ivi compresi i comportamenti ascrivibili al fenomeno del Cyberbullismo), alla morale ed alla religione; gravi danni a materiali ad arredi e strutture; uso di bevande alcoliche, sostanze stupefacenti illegali o comunque sostanze nocive alla salute;

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI

Sanzioni ed organi competente ad irrogarle.

Sanzione	Organo competente
Richiamo verbale	Docente – Personale ATA
Richiamo scritto (nota sul registro) con indicazione dell'alunno e del motivo del richiamo	Docente
Esclusione da viaggi di istruzione e attività didattiche alternative (cineforum, laboratorio teatrale, ecc.)	Consiglio di classe allargato
Sospensione fino a 3 giorni con obbligo di frequenza	Consiglio di classe allargato Annotazione del DS sul registro di classe

Sanzioni con allontanamento dalla comunità scolastica.

Sanzione	Organo competente
Sospensione da 1 a 5 giorni, con <u>riparazione dell'eventuale danno o indennizzo</u> . Notifica scritta all'Organo di Garanzia, all'alunno ed ai suoi responsabili genitoriali. – Proposta di attività alternativa – Attivazione rito conciliazione (solo per la prima volta).	Consiglio di Classe allargato
Sospensione fino al <u>perdurare della situazione di pericolo</u> (entro 15 giorni) e denuncia del reato alle autorità competenti. – Proposta di attività alternativa	Consiglio di Classe allargato
In caso di particolare gravità, tale da determinare <u>seria apprensione a livello sociale e laddove non fossero esperibili interventi per un reinserimento tempestivo dello studente nella comunità</u> – Sospensione oltre i 15 giorni (fino al termine dell'anno scolastico, con possibile esclusione dallo scrutinio finale)	Consiglio di istituto

RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
Promuove interventi di prevenzione primaria e, previa valutazione effettuata con il team, sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di <i>peer education</i> .
Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza.
Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.
Tramite il sito web della scuola garantisce la diffusione delle seguenti informazioni: - nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo; - contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di

educazione digitale.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.
Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale. Si veda il sito www.generazioniconnesse.it per consultare proposte e attività; in particolare si consiglia di consultare le <i>"Linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole"</i>, guida operativa per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e per gli enti pubblici e privati che realizzano iniziative in tema di sicurezza online. In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi. Predisporre gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 <i>"Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica"</i>, in particolare all'art. 3 <i>"Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento"</i> e all'art. 5 <i>"Educazione alla cittadinanza digitale"</i>. Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it)

I DOCENTI
Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al dirigente scolastico, al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.
I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE
Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo.
Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagista, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).
I COLLABORATORI SCOLASTICI E GLI ASSISTENTI TECNICI
Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti.
Fanno parte dei Piani di vigilanza attiva ed anche gli Assistenti Tecnici durante attività in laboratorio.
Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.
Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.
Dovranno intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.
IL REFERENTE SCOLASTICO AREA BULLISMO CYBERBULLISMO
Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali).

PROCEDURE OPERATIVE
(da Linee Guida)

PROTOCOLLO DI INTERVENTO
PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
▪ accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; ▪ mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; ▪ far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; ▪ informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; ▪ concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);	▪ importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; ▪ accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; ▪ iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; ▪ fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; ▪ mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; ▪ non entrare in discussioni; ▪ cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; ▪ ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; ▪ in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; ▪ una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;
	Colloquio di gruppo con i bulli ▪ iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; ▪ l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
Far incontrare <i>prevaricatore e vittima</i> – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante: ▪ ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i ▪ ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale ▪ condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento	
<i>Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori</i> Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe.	

SINTESI REGOLAMENTO CYBERBULLISMO

Premessa

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Il cyberbullismo è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro o esclusivi.

Rientrano in tale categoria i seguenti comportamenti:

- flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum;
- harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno;
- cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche;
- denigration: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima;
- impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi;
- trickery (inganno): strategia volta a ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web;
- exclusion: esclusione intenzionale di una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione;
- sexting: scambio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Sono da considerarsi forme di cyberbullismo tutte le molestie attuate con strumenti tecnologici:

- invio di sms, mms, e-mail offensivi/e o di minaccia;
- diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima attraverso la divulgazione di sms o e-mail nelle mailing list o nelle chat-line;
- pubblicazione nel cyberspazio di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in cui la vittima viene denigrata.

Prevenzione e contrasto in ambito scolastico

Nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo, la Scuola opererà su due livelli: la prevenzione; l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo.

1) Prevenzione – La scuola

- si impegna a coinvolgere tutte le sue componenti, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

2) Attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo. La scuola individua e designa:

Il referente scolastico

"Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio."

Team Antibullismo

L'istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, prevede la creazione di un Team Antibullismo costituito dal Dirigente scolastico, dal referente per il bullismo-cyberbullismo,

dall'animatore digitale e docenti di informatica, dallo psicologo individuato con apposito bando (avente incarico annuale).

Team per l'Emergenza

L'istituto scolastico prevede un Team per l'Emergenza formato dal Dirigente scolastico, dal referente per il bullismo-cyberbullismo e da un responsabile delle forze dell'ordine (polizia postale/carabinieri).

Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza avranno le funzioni di:

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti);
- intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo) nelle situazioni acute di bullismo.

Azioni finalizzate a contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo:

- rinforzo del ruolo attivo degli studenti, incentivazione della metodologia didattica "peer education", collaborazione con ex alunni;
- intervento con la vittima;
- intervento con il bullo;
- incontro di gruppo col bullo;
- incontro della vittima con il bullo o i bulli, qualora siano in gruppo;
- tempestiva informazione da parte del Dirigente Scolastico ai soggetti che esercitano responsabilità genitoriale o ai tutori dei minori coinvolti;
- collaborazione della scuola con Polizia Postale, figure professionali, assistenti sociali, centri di aggregazioni giovanili del territorio per realizzare interventi di educazione alla legalità;
- oscuramento e rimozione del web (in caso di cyberbullismo dai 14 anni) di contenuti inaccettabili ad opera della Polizia Postale, anche su segnalazione dell'Istituto;
- specifici progetti personalizzati per sostenere le vittime e rieducare i minori a cura dei servizi sociali territoriali.

Strumenti di segnalazione

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

Provvedimenti disciplinari e di supporto

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo e di supporto convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Il Dirigente, in caso di constatato episodio, contatterà comunque la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

Procedura

Azione	Soggetti coinvolti	Attività/Sanzione
Segnalazione	Genitori Insegnanti Alunni Personale A.T.A.	-Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
Raccolta informazioni	Dirigente Scolastico Referente Bullismo Consiglio di classe/interclasse	-Raccogliere, verificare e valutare le informazioni

	Alunni Personale A.T.A.	
Intervento educativo	Dirigente Scolastico Referente Bullismo Consiglio di classe Genitori	- Incontri con gli alunni coinvolti - Interventi/discussioni in classe - Coinvolgimento dei genitori - Responsabilizzazione degli alunni coinvolti - Ridefinizione delle regole di comportamento in classe
Intervento disciplinare	Docente Dirigente Consiglio di classe Consiglio di istituto	Sanzioni senza allontanamento dalla comunità scolastica. Sanzioni con allontanamento dalla comunità scolastica.

Comportamenti illeciti (e nei quali rientrano i comportamenti ascrivibili al bullismo e cyberbullismo)

c) **Negligenza abituale:** comportamento elusivo alle verifiche, mancanza di rispetto nei confronti delle componenti scolastiche, ostentazione di disimpegno, violazione del divieto di fumo.

d) **Offese al decoro personale e alle istituzioni;** offese nei confronti dell'Istituto e delle sue componenti; reiterazione dei comportamenti di cui alle lettere a) e b); vilipendio; danni a materiali ad arredi e strutture.

e) **Ripetute offese ed oltraggio nei confronti dell'Istituto e/o delle sue componenti;** ripetute offese alla dignità delle persone (ivi compresi i comportamenti ascrivibili al fenomeno del Cyberbullismo), alla morale ed alla religione; gravi danni a materiali ad arredi e strutture; uso di bevande alcoliche, sostanze stupefacenti illegali o comunque sostanze nocive alla salute;

Sanzioni ed organi competenti ad irrogarle.

Sanzioni senza allontanamento dalla comunità scolastica.

Sanzione	Organo competente
Richiamo verbale	Docente – Personale ATA
Richiamo scritto (nota sul registro) con indicazione dell'alunno e del motivo del richiamo	Docente
Esclusione da viaggi di istruzione e attività didattiche alternative (cineforum, laboratorio teatrale, ecc.)	Consiglio di classe allargato
Sospensione fino a 3 giorni con obbligo di frequenza	Consiglio di classe allargato Annotazione del DS sul registro di classe

Sanzioni con allontanamento dalla comunità scolastica.

Sanzione	Organo competente
Sospensione da 1 a 5 giorni, con <u>riparazione dell'eventuale danno o indennizzo</u> . Notifica scritta all'Organo di Garanzia, all'alunno ed ai suoi responsabili genitoriali. – Proposta di attività alternativa – Attivazione rito conciliazione (solo per la prima volta).	Consiglio di Classe allargato
Sospensione fino al <u>perdurare della situazione di pericolo</u> (entro 15 giorni) e denuncia del reato alle autorità competenti. – Proposta di attività alternativa	Consiglio di Classe allargato
In caso di particolare gravità, tale da determinare <u>seria apprensione a livello sociale e laddove non fossero esperibili interventi per un reinserimento tempestivo dello studente nella comunità</u> – Sospensione oltre i 15 giorni (fino al termine dell'anno scolastico,	Consiglio di istituto

con possibile esclusione dallo scrutinio finale)	
--	--